



DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori SCARPA BONAZZA BUORA, ALLEGRINI,
COMINCIOLI, DELOGU, FASANO, GIORDANO, MAZZARACCHIO, PICCIONI,
PICCONE, SANTINI e SANCIU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 2009

Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende rendere obbligatoria l'indicazione, nell'etichettatura dei prodotti alimentari immessi in commercio sul territorio italiano, del luogo di origine e provenienza della materia prima agricola utilizzata. La tutela dell'interesse dei cittadini-consumatori ad una completa e non ingannevole informazione circa la natura e le caratteristiche dei prodotti alimentari acquistati, nonché la difesa degli interessi economici del *made in Italy* agro-alimentare, devono realizzarsi con l'adozione di regole certe in materia di etichettatura di tali prodotti.

Il mezzo più idoneo al fine di soddisfare detta esigenza e di prevenire pratiche commerciali fraudolente è da individuarsi nell'introduzione dell'obbligo di indicare nell'etichetta dei citati prodotti l'origine territoriale della componente agricola utilizzata nella loro preparazione e produzione.

Il proposto articolato si pone in linea con quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 181, secondo cui l'etichettatura, la presentazione e la pubblicità dei prodotti alimentari non devono indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sul luogo di origine o di provenienza del predetto. È, dunque, necessario assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore, in modo da non indurre in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e, tra l'altro, sull'origine o la provenienza della materia prima agricola in esso presente.

La volontà legislativa risultante dalle predette norme è chiaramente indirizzata ad assicurare il massimo della trasparenza nella

vendita dei prodotti alimentari, al fine di tutelare i consumatori, a cui deve essere garantito il maggior grado possibile di conoscibilità delle caratteristiche del prodotto da consumare, in modo da consentire scelte economiche consapevoli quale risultato di un giudizio comparativo da compiere di fronte alle alternative offerte dal mercato.

In particolare, l'assenza dell'informazione nell'etichetta del luogo di origine della materia prima agricola di un prodotto alimentare rischia di trarre in inganno i consumatori, tenuto conto dell'indubbio rilievo che detta informazione assume nella valutazione operata dal consumatore nell'acquisto di un prodotto alimentare destinato al consumo umano.

Peraltro, a fondamento delle suesposte considerazioni deve aggiungersi che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, sulla sicurezza alimentare, lo scopo della legislazione in materia alimentare è quello di tutelare gli interessi dei consumatori e di consentire ai consumatori di compiere scelte consapevoli in relazione agli alimenti che consumano.

Apporre sul prodotto alimentare un'etichetta contenente tutti i dati informativi circa la provenienza della materia prima agricola risponde alla necessità anche di evidenziare la peculiare origine territoriale del prodotto che fonda, da un lato, l'interesse dei produttori italiani a dolersi del diffuso utilizzo improprio delle indicazioni che ad oggi vengono riportate in etichetta e, dall'altro, legittima la richiesta di salvaguardia degli interessi dei consumatori a cui deve essere assicurata la lealtà e la trasparenza delle informazioni relative al prodotto da acquistare.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 sancisce in via generale l'obbligo di indicazione in etichetta del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola presente nei prodotti alimentari.

Nell'articolo 2 si rinvia a successivi provvedimenti attuativi che dovranno contenere le modalità di indicazione dell'origine per singoli prodotti alimentari.

Nell'articolo 3 si specificano le competenze ad effettuare i controlli in ordine al

puntuale rispetto delle prescrizioni introdotte dal presente disegno di legge, con conseguente indicazione, all'articolo 4, della disciplina sanzionatoria in caso di loro violazione.

Infine, all'articolo 5 si prevede un periodo transitorio per consentire la commercializzazione dei prodotti già confezionati prima dell'entrata in vigore degli obblighi introdotti dal presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Etichettatura dei prodotti alimentari)

1. Al fine di assicurare ai consumatori una completa e corretta informazione sulle caratteristiche dei prodotti alimentari commercializzati, trasformati, parzialmente trasformati o non trasformati, è obbligatorio riportare nell'etichettatura di tali prodotti l'indicazione del luogo di coltivazione o allevamento della materia prima agricola utilizzata.

Art. 2.

(Modalità applicative)

1. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agro-alimentare, definisce con propri decreti le modalità per l'indicazione obbligatoria di cui all'articolo 1 per i singoli prodotti.

Art. 3.

(Controlli)

1. Le regioni dispongono opportuni controlli sull'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge e ai decreti di cui all'articolo 2 e, a tal fine, possono avvalersi dei Nuclei antisofisticazioni e sanità dell'Arma dei carabinieri nonché degli organi di polizia locale.

Art. 4.

(Sanzioni)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio prodotti alimentari non etichettati in conformità alle disposizioni di cui alla presente legge ed ai decreti di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1600 euro a 9500 euro e con la confisca dei prodotti medesimi.

2. Nel caso di più violazioni, commesse anche in tempi diversi, è disposta la chiusura della stabilimento o dell'esercizio in cui il fatto è stato commesso, da un minimo di cinque giorni ad un massimo di sei mesi.

Art. 5.

(Norme transitorie)

1. Gli obblighi di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi novanta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dei decreti di cui all'articolo 2. I prodotti etichettati anteriormente alla data di cui al periodo precedente e privi delle indicazioni obbligatorie ai sensi della presente legge possono essere venduti entro i successivi centotanta giorni.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione *Gazzetta Ufficiale*.

